

Tribunale Civile Di Reggio Calabria
Contributo Unificato da riscuotere
ESECUZIONI – FALLIMENTI – AFFARI CONTENZIOSI

La presente tabella riepilogativa deve ritenersi valida salve modificazioni ex lege agli importi e/o alla normativa, successive all'ultimo aggiornamento della presente pagina web

NOTA BENE

Per tutte le cause civili è dovuta, a titolo di anticipazione forfettaria, una marca da € 27,00 (salvo esenzioni di legge)

Art. 285/4°c./TUSG - Modalità di pagamento del diritto di copia, del diritto di certificato e delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile.

4. Il funzionario addetto all'ufficio rifiuta di ricevere gli atti, di rilasciare la copia o il certificato se le marche mancano o sono di importo inferiore a quello stabilito.

€ 27,00

Nell'atto introduttivo del giudizio, se il difensore non indica la PEC, il proprio numero di fax, il codice fiscale, oltre il C.U. Ordinario è dovuto a titolo sanzionatorio anche il C.U. aggiuntivo della metà.

**C.U.
Ordinario
+ C.U.
aggiuntivo
della metà**

Tribunale Civile Di Reggio Calabria Contributo Unificato da riscuotere PROCEDURE DI ESECUZIONE		
Per i processi di esecuzione per consegna o rilascio	D.L. 78/10 prevede genericamente il pagamento ... per gli altri processi esecutivi ..., non distinguendo fra vari tipi di esecuzione come accadeva in precedenza	€ 139,00 (€ 27 anticipazione forfettaria nel caso in cui l'avv. deposita anche istanza di liquidazione)
Per i processi di esecuzione mobiliare di valore inferiore a € 2.500,00		€ 43,00 +€ 27
Per i processi di esecuzione mobiliare di valore superiore a € 2.500,00		€ 139,00+€ 27
Esecuzione forzata di obblighi di fare o non fare	D.L. 78/10 prevede genericamente il pagamento ... per gli altri processi esecutivi ...,	€ 139,0 +€ 27
Per i processi di esecuzione immobiliare		€ 278,00+€ 27
Per i processi di opposizione agli atti esecutivi art. 617 2° c. CPC <i>non si applica l'anticipazione forfettaria perché in corso di causa</i>		€ 168,00
Per i processi ex art. 492-bis (Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare) - <i>non si applica l'anticipazione forfettaria</i>		€ 43,00

Tribunale Civile Di Reggio Calabria Contributo Unificato da riscuotere PROCEDURE DI DIRITTO FALLIMENTARE	
Per insinuazione tempestiva o tardiva al passivo	NON SI ISCRIVE A RUOLO - ESENTE
Per sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura	€ 851,00
Per i processi di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento - COMPETENZA CORTE DI APPELLO	Il contributo per valore è ridotto della metà
Per istanza di fallimento	€ 98,00+€ 27
Per l'opposizione allo stato passivo (si iscrive al RG piano IV torre 3) Per insinuazione tardiva al passivo relativa a procedure aperte fino al 31/12/ 2012 passivo (si iscrive al RG piano IV torre 3)	€ 98,00+€ 27 C.U. ORDINARIO corrispondente al valore della domanda

Tribunale Civile Di Reggio Calabria Contributo Unificato da riscuotere PROCESSI CIVILI ORDINARI		
VALORE	1° GRADO	IMPUGNAZIONE
Per i processi di valore fino a € 1.100,00	€ 43,00	€ 64,50
Per i processi di valore superiore a € 1.100,00 e fino a € 5.200,00	€ 98,00	€ 147,00
Per i processi di valore superiore a € 5.200,00 e fino a € 26.000,00	€ 237,00	€ 355,50
Per i processi di valore superiore a € 26.000,00 e fino a € 52.000,00	€ 518,00	€ 777,00
Per i processi di valore superiore a € 52.000,00 e fino a € 260.000,00	€ 759,00	€ 1.138,50
Per i processi di valore superiore a € 260.000,00 e fino a € 520.000,00	€ 1.214,00	€ 1.821,00
Per i processi di valore superiore a € 520.000,00	€ 1.686,00	€ 2.529,00
Per i processi civili di valore indeterminabile (si prende lo scaglione fra € 26.000,00 ed € 52.000,00)	€ 518,00	€ 777,00

VALORE <u>NON</u> DICHIARATO	
Per i processi civili in cui manca la dichiarazione del valore si prende lo scaglione più alto	€ 1.686,00
Per i procedimenti di Separazione e di Divorzio consensuali <i>(non sono dovute le anticipazioni forfettarie)</i>	€ 43,00
Per i procedimenti di Separazione e di Divorzio contenziosi <i>(non sono dovute le anticipazioni forfettarie)</i>	€ 98,00
Per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo VI c.p.c. <i>(procedimenti in Camera di Consiglio)</i>	€ 98,00
Reclami contro i provvedimenti cautelari <i>(Circolare Ministeriale n. 5 del 31-07-02)</i>	€ 147,00
Per le opposizioni art. 615 CPC	C.U. ordinario per valore
Per le opposizioni art. 617 1° c. CPC	€ 168,00

CONTRIBUTO AL 50% RISPETTO AL PROCESSO CIVILE ORDINARIO	
<p>Per i procedimenti Speciali previsti nel Libro IV titolo I c.p.c. anche se proposti nella causa di merito. Ad Esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> accertamento tecnico preventivo; procedimento per ingiunzione; procedimento per convalida di sfratto; procedimenti cautelari; procedimenti possessori. 	AL 50%
Per il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo se è proposta domanda riconvenzionale	AL 50% C.U. INTERO
<p>SFRATTO PER MOROSITÀ Ai fini del contributo dovuto il valore si determina in base all'importo dei canoni non corrisposti alla data di notifica dell'atto di citazione per la convalida.</p>	AL 50%
<p>SFRATTO PER FINITA LOCAZIONE Ai fini del contributo dovuto, il valore si determina in base all'ammontare del canone annuale.</p>	AL 50%
NUOVO PROCEDIMENTO SOMMARIO (702 BIS C.P.C.)	AL 50%

PROCEDIMENTI RIGUARDANTI LA LOCAZIONE, IL COMODATO, ETC.	
Per i processi in materia di locazione	C.U. ORDINARIO (la Finanziaria 2010 ha sostituito la tassa fissa con il C.U. per valore)
Per i processi in materia di comodato	
Per i processi in materia di occupazione senza titolo	
Per i processi in materia di impugnazione di delibere condominiali	

OPPOSIZIONE ALL'ORDINANZA DI INGIUZIONE	
Opposizione – Ordinanza Ingiunzione art. 23 L. 689/1981	C.U. ORDINARIO (la Finanziaria 2010 ha sostituito la pregressa esenzione dal C.U.)

PROCEDIMENTI ESENTI	
Per i processi già esenti, secondo previsione legislativa e senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta di bollo o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.	ESENTE
Per i processi di Agraria	ESENTE
Per i processi di cui al libro IV, titolo II, capi II, III, IV e V, del c.p.c. dell'interdizione e dell'inabilitazione; disposizioni relative all'assenza e alla dichiarazione di morte presunta; disposizioni relative ai minori; dei rapporti patrimoniali dei coniugi.	ESENTE
Per i processi in materia di assegni per il mantenimento della prole o riguardanti la stessa.	ESENTE
Procedimenti relativi alla esecuz. mobiliare o immobiliare delle sentenze o ordinanze emesse nei giudizi di lavoro.	ESENTE
Anche se c'è esenzione C.U., è dovuta a titolo di <u>anticipazione forfettaria</u> la marca da € 27 (salvo esenzioni di legge).	

NOTA BENE

Per tutte le cause civili è dovuta, a titolo di anticipazione forfettaria, una marca da € 27,00 (salvo esenzioni di legge)

Art. 285/4°c./TUSG - Modalità di pagamento del diritto di copia, del diritto di certificato e delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile.

4. Il funzionario addetto all'ufficio rifiuta di ricevere gli atti, di rilasciare la copia o il certificato se le marche mancano o sono di importo inferiore a quello stabilito.

€ 27,00

Nell'atto introduttivo del giudizio, se il difensore non indica la PEC, il proprio numero di fax, il codice fiscale, oltre il C.U. Ordinario è dovuto a titolo sanzionatorio anche il C.U. aggiuntivo della metà.

**C.U.
Ordinario
+ C.U.
aggiuntivo
della metà**

NOTE

Il regime del C.U. per le domande Riconvenzionali ed Appelli incidentali è cambiato dall'01/01/2012: L'art.14 co 3 T.U. Spese di Giustizia: "...le parti, quando modificano la domanda o propongono riconvenzionale o formano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo, sono tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato determinato in base al valore della domanda proposta".

Azione civile nel processo penale: Se nel processo p. viene chiesta solo la condanna generica, l'esercizio dell'azione civile non è soggetto al pagamento del contributo unificato. Se è chiesta ed accolta la condanna anche al pagamento di una somma a titolo di risarcimento danno in via provvisoria è dovuto il contributo corrispondente alla somma liquidata.

Omesso o insufficiente pagamento del C.U.: Per l' omesso o insufficiente pagamento del C.U. si applicano gli artt.247-249 del D.P.R. n.115/2002, al recupero coatto all'importo del C.U. si aggiungono gli interessi a saggio legale nonché la sanzione prevista dall'art.16 stesso D. P. R.

Se nell'atto introduttivo o nella nota d'iscrizione manca la dichiarazione del valore:si riscuote il contributo corrispondente allo scaglione più alto.

Eventuale esenzione dal versamento del C.U.: deve sempre risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo (art.10 c.6 D.P.R.115/2002).

Prenotazione a debito del Contributo Unificato: Gli importi relativi al C.U.. sono prenotati a debito 1) Per le Amministrazioni Pubbliche patrocinate dall'Avvocatura dello Stato; 2) per la parte ammessa al gratuito patrocinio dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati; nel caso in cui l'ammesso al gratuito patrocinio sia appellante o appellato o appellante incidentale deve munirsi di nuova delibera del Consiglio dell'Ordine, non essendo valida l'ammissione relativa al giudizio di primo grado (art.120 D.P.R.115/2002).

Nei giudizi relativi alle procedure esecutive attivate dal Concessionario per la riscossione dell'Entrate iscritte a ruolo dall'esattore: per il combinato disposto degli artt.48 del DPR 602/1973 E 157 del DPR 115/2002, il C.U. è prenotato a debito a cura del medesimo Concessionario.

Quando l'impugnazione, anche se incidentale, è dal giudice respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare una sanzione pari all' importo del contributo unificato già versato a norma dell'art. 13 comma 1-quater T. U. S. G., l'obbligo di pagamento sorge dal momento del deposito del provvedimento. (La disposizione si applica ai procedimenti iniziati dal 31 gennaio 2013 - trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della Legge 288/12).

Il processo cautelare attivato in corso di causa : è assoggettato al contributo unificato in relazione al valore e dimezzato.(modifica all'esenzione prevista dall'art.10 c.5 DPR n 115/02 apportata dalla Legge n.191/09).

Gli atti da produrre al momento dell'iscrizione: 1) nota di iscrizione a ruolo con codice a barre, appositamente firmata e compilata in ogni sua parte in particolare con l'indicazione dell'oggetto e codice della domanda, 2) l'atto introduttivo,3) il fascicolo di parte con l'indice dei documenti che si producono e debitamente firmato.